



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## CONVENZIONE TRA

Il **Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco;  
di seguito denominato anche solo Parco.

E

la **Cooperativa sociale Il Tulipano**, con sede in Napoli, Piazzetta Arenella 1, P.IVA/CF 05752021211, in persona della legale rapp.te p.t., dott.ssa Teresa Rio, ivi domiciliata per la carica.

Anche solo le Parti

### Visto

- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) “Codice per i beni culturali e del paesaggio” (di seguito “Codice”) e ss.mm.ii, e in particolare:
- l’art. 118 secondo cui Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l’art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- il D.P.C.M. del 29.08.2014, n.171 e ss.mm.ii, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”;
- il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...”;
- il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 (entrato in vigore il 5/02/2020) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance il Dpcm 169/2020;
- l’art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l’altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi" (lett. g) nonché

1

lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett. h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett. i);

#### Premesso che

- a. Con nota prot. n. 7264 del 30.06.2022, la Cooperativa sociale Il Tulipano ha comunicato la propria disponibilità a collaborare con il PAP, avvalendosi anche del supporto del gruppo di lavoro "Tulipano Art Friendly", nel conseguimento dei seguenti obiettivi:
  - realizzazione di percorsi sperimentali di fruizione **per** persone con autismi e/o disabilità cognitiva e dei loro accompagnatori (Famiglie – Scuole – Associazioni) presso siti da individuarsi nell'area del Parco Archeologico di Pompei;
  - realizzazione di tirocini formativi e/o percorsi di inserimento lavorativo **con** giovani adulti con autismi e/o disabilità cognitiva attraverso progetti inclusivi di adozione e cura di aree *extra moenia* del Parco Archeologico di Pompei da parte di giovani del territorio supportati e coordinati dagli educatori della cooperativa Il Tulipano.
- b. il Parco Archeologico di Pompei ha positivamente accolto la citata proposta.

#### Considerato che

- il PAP è un Istituto del MIC dotato di autonomia speciale;
- la Cooperativa sociale Il Tulipano è qualificata come cooperativa sociale di tipo "A" e "B" e, pertanto, è possibile stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della L. n. 381/2001;
- come tale, la Cooperativa sociale Il Tulipano è legittimata a stipulare convenzioni con il Parco Archeologico di Pompei, ai sensi degli artt. 56 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017;
- l'art. 4 dello Statuto dell'Associazione individua tra le sue finalità la tutela, promozione e valorizzazione dei Beni Culturali;
- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- è necessario il perseguimento di azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche ed alle mostre, sia per gli eventi, ivi incluse le visite guidate;
- tra i fini istituzionali del Parco Archeologico, vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;
- uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione

dell'offerta culturale;

- sussiste la compatibilità dell'uso con il decoro dei Siti di pertinenza del PAP;
- sussiste la legittimità e (essendo gratuita) la convenienza economica per il Parco Archeologico di Pompei di stipulare la presente convenzione.

**tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:**

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

Con la presente, le Parti convengono di instaurare un rapporto di collaborazione nel perseguire i seguenti obiettivi:

- realizzazione di percorsi sperimentali di fruizione per persone con autismi e/o disabilità cognitiva e dei loro accompagnatori (Famiglie – Scuole – Associazioni) presso siti da individuarsi nell'area del Parco Archeologico di Pompei;
- realizzazione di tirocini formativi e/o percorsi di inserimento lavorativo con giovani adulti con autismi e/o disabilità cognitiva attraverso progetti inclusivi di adozione e cura di aree *extra moenia* del Parco Archeologico di Pompei da parte di giovani del territorio supportati e coordinati dagli educatori della cooperativa Il Tulipano.

Le collaborazioni tra il PAP e la Cooperativa sociale Il Tulipano devono intendersi a titolo gratuito.

Previo accordo di entrambe le Parti, la presente convenzione potrà essere estesa a soggetti terzi (che dovranno formalmente aderire), purché giuridicamente qualificati.

Per i tirocini formativi la Cooperativa sociale Il Tulipano dovrà presentare, almeno un mese prima dell'effettivo svolgimento, un progetto specifico individuando di concerto con il PAP le aree e le modalità di attuazione.

Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nella presente convenzione sottoscrivendo appositi atti aggiuntivi che dovranno essere oggetto di approvazione da parte dei relativi organi delle rispettive Parti.

Art. 3

(Responsabili)

Il Responsabile della presente convenzione è il dott. Giovanni Minucci per Cooperativa sociale Il Tulipano.

Il Responsabile per il presente accordo per il PAP è il F.T. Arch. Paolo Mighetto.

Art. 4

(Durata della convenzione)

La convenzione scade il 30.7.2024 e può essere soggetta a rinnovo.

Art. 5

(Obblighi della Cooperativa sociale Il Tulipano)

La Cooperativa sociale Il Tulipano dovrà:

- garantire che le persone coinvolte a qualsiasi titolo nel progetto utilizzino correttamente gli spazi, tenendoli integri ed in modo decoroso;
- adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di responsabilità infortunistica in materia;
- esonerare il Parco Archeologico di Pompei da qualsivoglia responsabilità per i danni eventualmente arrecati dalle persone coinvolte a vario titolo nel progetto durante lo svolgimento dei tirocini e delle altre attività in campo;
- attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente allo svolgimento delle attività e dei tirocini;
- trasmettere prima di ogni attività, tirocinio e percorso formativo i nominativi dei componenti dell'organizzazione e dei partecipanti a qualsiasi titolo (inclusi soggetti terzi portati dalla Cooperativa);
- provvedere al pagamento dei corrispettivi professionali e/o qualsivoglia pretesa di soggetti assunti o incaricati dalla stessa Cooperativa ed estranei al rapporto giuridico che si creerà con la stipula della presente convenzione;
- osservare tutte le prescrizioni normative in essere relative alle misure di sicurezza messe in campo per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e rispettare i protocolli previsti dall'amministrazione.

#### Art. 6

##### Revoca/recesso

Ciascuna delle parti potrà motivatamente revocare la presente convenzione e gli eventuali accordi integrativi.

In tal caso, la Cooperativa non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del PAP, il quale resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

La convenzione può essere revocata o sospesa, altresì, qualora l'Associazione ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza alle prescrizioni del PAP, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente convenzione.

L'accertata violazione di una sola delle clausole poste a base della presente convenzione ne determinerà automaticamente la risoluzione immediata ex art. 1456 c.c.

#### Art. 7

##### Riprese Audio Video

La Cooperativa sociale assicurerà che eventuali riprese video e/o audio delle attività saranno effettuate esclusivamente allo scopo di documentazione e archivio della Cooperativa stessa, ovvero alla diffusione via internet e alle trasmissioni radiotelevisive per servizi giornalistici e per attività promozionali, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo necessario per l'acquisizione delle immagini video o audio a tal fine effettuate.

Eventuali riprese video che esulano dalle finalità suddette, andranno espressamente autorizzate e regolamentate previo pagamento dei relativi diritti e *royalties* ove previsti.

Una copia degli eventuali girati dovrà essere trasmessa al PAP per i medesimi usi di quelli sopra citati.

#### Art. 8

##### Cessione della convenzione

È fatto espresso divieto alla Cooperativa di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente

convenzione. La convenzione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva.

Art. 9

Penalità

Nel caso di annullamento per motivi non dipendenti dal PAP o da cause superiori o di forza maggiore, il PAP si riserva il diritto ad ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse derivare a sé stesso, ai suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza del predetto inadempimento.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Art. 11

Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione della Cooperativa nell'ambito del presente atto dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Art. 12

Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente atto, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale è competente il Foro di Napoli. Per quanto non previsto nel presente atto o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

*Pompei li,*

Per il Parco Archeologico di Pompei, f.to. Gabriel Zuchtriegel (\*)

  
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per la Cooperativa sociale Il Tulipano, f.to Teresa Rio (\*)

(\*) Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.